

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del 29 novembre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 1983¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ L'assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:

a^{bis}, i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici contro i quali non è possibile proteggersi mediante un dispendio sopportabile.

Art. 5 cpv. 1

¹ I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a:

	Franchi
a. per le centrali nucleari di Beznau I+II	2 253 000
b. per la centrale nucleare di Mühleberg	1 328 000
c. per la centrale nucleare di Gösgen	1 693 000
d. per la centrale nucleare di Leibstadt	1 693 000
e. per il reattore dell'Università di Basilea	3 500
f. per il deposito intermedio di Würenlingen	241 000

¹ RS 732.441

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

29 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz